

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Come indicato dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) la valutazione del comportamento degli allievi si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza tenendo presenti il regolamento di disciplina dell'Istituzione Scolastica, il Patto di corresponsabilità e, nel caso degli allievi della scuola secondaria di primo grado, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato con D.P.R. 235/2007).

Come disposto dall' art. 2 comma 5 D.L. 62/17, la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti del team/consiglio di classe e scaturisce dalle valutazioni attribuite a ciascuno dei seguenti indicatori:

- 1) impegno e partecipazione
- 2) atteggiamento
- 3) autonomia
- 4) rispetto delle regole.

La tabella di seguito riportata esplicita la valutazione in decimi relativa a ciascun indicatore:

Indicatore	Descrizione	giudizio
	L'alunna/o	
Impegno e partecipazione	si impegna con costanza e determinazione. E' puntuale nelle consegne.	Eccellente
	si impegna con serietà. E' puntuale nelle consegne.	Ottimo
	si impegna con regolarità. E' abbastanza puntuale nelle consegne	Buono
	si impegna in modo superficiale. Non è sempre regolare nel rispetto delle consegne.	Discreto
	non si impegna e rispetta saltuariamente le consegne.	Sufficiente
	non si impegna e non rispetta le consegne.	Non sufficiente
Atteggiamento	Mostra vivo interesse, è propositiva/o e collabora attivamente alle attività proposte	Eccellente
	Mostra interesse, è propositiva/o e collabora alle attività proposte	Ottimo
	Mostra interesse e collabora alle attività proposte .	Buono
	Mostra un atteggiamento non sempre collaborativo.	Discreto
	Mostra settoriale interesse nei confronti delle attività proposte	Sufficiente
	Mostra un atteggiamento passivo e/o di disturbo, talvolta assumendo atteggiamenti scorretti.	Non sufficiente
Autonomia	è pienamente autonomo nelle diverse situazioni. Si dimostra responsabile del materiale proprio e altrui	eccellente

	è autonomo nel lavoro. Si dimostra responsabile del materiale proprio e altrui	Ottimo
	Non ha sviluppato ancora piena autonomia nel lavoro. Si dimostra responsabile del proprio materiale.	Buono
	Non ha sviluppato ancora piena autonomia nel lavoro. Non sempre si dimostra responsabile del proprio e altrui materiale.	discreto
	Si mostra scarsamente autonomo nel lavoro. Non sempre si dimostra responsabile del proprio e altrui materiale.	sufficiente
	Non è autonomo nel lavoro. Non è responsabile del proprio e altrui materiale.	Non sufficiente
Rispetto delle regole	Conosce e rispetta scrupolosamente le regole	eccellente
	Conosce e rispetta le regole	Ottimo
	Capisce il senso delle regole ma non sempre le rispetta	Buono
	Non sempre comprende il senso delle regole per cui fatica a rispettarle.	discreto
	Non sempre rispetta il senso delle regole.	sufficiente
	Non comprende e non rispetta le regole e reitera comportamenti inidonei.	Non sufficiente

Come indicato nella c.m. n. 471 del 3 ottobre 2017 è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 essendo la valutazione del comportamento espressa mediante giudizio.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. Scuola primaria

1.a Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare l'articolo 1, comma 2-bis, prevede che *"in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione"*.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede all'articolo 32, comma 6 *sexies* l'estensione del giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti.

L'ordinanza m_pi. n. 172 del 4 dicembre 2020 rende attuativa la modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria attraverso il giudizio descrittivo. La stessa ordinanza all'art. 2 c. 2 precisa che la valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

La valutazione periodica e finale deve essere chiara, efficace e trasparente nell'ottica di fornire allo studente e alla sua famiglia i livelli conseguiti rispetto all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente agli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di sviluppo delle competenze stabiliti dalla programmazione didattica.

Le linee guida allegate all'ordinanza di cui sopra, forniscono suggerimenti per la costruzione del documento di valutazione. I giudizi descrittivi vengono correlati a quattro livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori del modello di certificazione delle competenze:

- a) In via di prima acquisizione
- b) Base
- c) Intermedio
- d) Avanzato

Ciascun livello viene declinato secondo quattro dimensioni:

- a) l'autonomia del processo di apprendimento
- b) la tipologia della situazione (nota o non nota) nella quale l'alunno mostra di sapersi muovere
- c) le risorse mobilitate per portare a termine un compito
- d) la continuità della manifestazione dell'apprendimento

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

A tal fine il Collegio dei docenti ha elaborato la seguente griglia di valutazione a cui fare riferimento nella valutazione dei livelli di apprendimento:

VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE	LIVELLO DI APPRENDIMENTO	GIUDIZIO DESCRITTIVO
------	--------------------	---	--------------------------	----------------------

5	INSUFFICIENTE	L'alunno mostra una conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti, che comprende e rielabora in maniera parziale. Mostra inadeguate capacità di riflessione e valutazione, scarso l'impegno e la partecipazione. I traguardi di competenza non sono stati ancora raggiunti.	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
6	SUFFICIENTE	L'alunno mostra una conoscenza incerta dei contenuti, che risultano da consolidare, e che comprende e rielabora in maniera incerta. Mostra sufficienti capacità di riflessione e valutazione, discontinuo è l'impegno e partecipa solo se sollecitato. I traguardi di competenza sono stati raggiunti in maniera essenziale.	BASE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
7	DISCRETO	L'alunno mostra una conoscenza discreta dei contenuti, che comprende e rielabora con qualche incertezza. Mostra un'essenziale capacità di riflessione e valutazione. Adeguate sono l'impegno e la partecipazione. I traguardi di competenza sono stati sostanzialmente raggiunti.	INTERMEDIO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo
8	BUONO	L'alunno mostra una conoscenza corretta e completa dei contenuti, che comprende e rielabora in maniera abbastanza sicura. Mostra buone capacità di riflessione e valutazione, buono anche l'impegno e la partecipazione. I traguardi di competenza sono stati raggiunti.		
9	DISTINTO	L'alunno mostra conoscenze complete e approfondite dei contenuti, che comprende e rielabora in modo sicuro. Mostra capacità di riflessione e valutazione notevoli, l'impegno è costante e la partecipazione attiva. I traguardi di competenza sono stati raggiunti in maniera ottimale.	AVANZATO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità
10	OTTIMO	L'alunno mostra conoscenze ampie e molto approfondite dei contenuti, che comprende e rielabora in maniera autonoma e personale. Mostra piena capacità di riflessione e valutazione, l'impegno è assiduo e la partecipazione vivace. I traguardi di competenza sono stati raggiunti in maniera eccellente.		

LE DIMENSIONI DI CUI SI TIENE CONTO PER DEFINIRE I LIVELLI SONO:

a) l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre per ogni disciplina al fine di consentire al docente di valutare l'allievo viene definito in due. Ogni docente, all'interno della propria disciplina e didattica cerca i mezzi e gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per la sua materia. In questa fase di transizione

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede che l' *"istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento."*

A tal fine è fondamentale che la Scuola, in collaborazione con le famiglie, si attivi per mettere in atto percorsi tesi al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, anche attraverso strategie di individualizzazione e personalizzazione. E' necessario lavorare sinergicamente con le famiglie anche al fine di rilevare eventuali problematiche legate a difficoltà di apprendimento.

1.b AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

La circolare MIUR 1865 del 10 ottobre 2017 precisa che: *"l'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.*

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento."

In sede di scrutinio finale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe **all'unanimità** possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. Tali eccezioni rientrano nella seguente casistica:

- numero di valutazioni inferiore a due per disciplina per quadrimestre;
- gravi lacune nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi, tali da ostacolare l'avanzamento del percorso di apprendimento;
- processi di miglioramento degli apprendimenti assenti o limitati anche in presenza di stimoli individualizzati.

La non ammissione viene, pertanto, messa in atto solo, laddove, in sinergia con la famiglia, si ritenga che una tempistica più dilatata possa costituire elemento di forza al miglioramento e alla crescita del processo di apprendimento.

2. Scuola secondaria di primo grado

2.a Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti

Nella scuola secondaria di primo grado le prove di accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti da studentesse e studenti possono essere scritte, orali oppure pratiche.

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre per ogni disciplina al fine di consentire al docente di valutare l'allievo viene definito in due.

Ogni docente, all'interno della propria disciplina e didattica cerca i mezzi e gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per la sua materia.

La valutazione delle prove di verifica (positiva o negativa) verrà inserita dal docente nell'apposita area del registro elettronico, visibile alla famiglia, così che la stessa risulti costantemente informata sul processo di apprendimento del proprio figlio. In caso di esito negativo di una prova ad ogni studentessa o studente verrà data la possibilità di recuperare. La correzione delle prove è fondamentale affinché allieve e allievi acquisiscano consapevolezza dell'errore. Ogni docente mette in atto idonee strategie per permettere al discente il recupero del voto negativo (esempio: interrogazione programmata, verifica di recupero scritta, ...)

La minima valutazione delle prove espressa in decimi risulta pari a quattro anche in caso di consegna in bianco o di mancata consegna di un elaborato.

DESCRITTO RI NUMERICI	LIVELLO RAGGIUNTO rispetto agli obiettivi di apprendimento	Conoscenze	Abilità	Competenze
4 (gravemente insufficiente)	Preparazione frammentaria e lacunosa. Assenza di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Mancanza di utilizzo o utilizzo episodico del linguaggio specifico della disciplina.	Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, con l'aiuto e il costante stimolo del docente.	L'alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l'aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.	4 e 5 D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
5 (insufficiente)	Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti. Difficoltà nello sviluppo dei collegamenti. Linguaggio specifico della disciplina non correttamente utilizzato. Esposizione non fluente e non del tutto autonoma.	Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e recuperabili con l'aiuto del docente.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente e	

			dei compagni.	
6 (sufficiente)	Comprensione delle informazioni principali in quasi tutte le discipline. Presenza di elementi ripetitivi e mnemonici d'apprendimento nell'uso delle conoscenze, che restano ordinate. Capacità di orientamento e collegamenti non molto sviluppati. Imprecisioni nell'esposizione e carenze nella rielaborazione personale.	Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del docente o dei compagni.	L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza, altrimenti con l'aiuto del docente.	6 C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
7 (discreto)	Conoscenze ordinate e espone con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio specifico della disciplina. Capacità di orientamento e collegamenti sviluppati con coerenza; rielaborazione personale parziale.	Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dal docente e/o presenti sui libri di testo.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all'esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti.	7 e 8 B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
8 (buono)	Conoscenze approfondite e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio specifico usato con precisione e consapevolezza. Buone capacità di autonomia, orientamento e collegamento. Buona rielaborazione personale.	Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L'alunno sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza.	
9 (distinto)	Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole. Uso decisamente appropriato del linguaggio specifico. Valida capacità di autonomia, collegamento,	Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L'alunno sa recuperarle,	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze	9 e 10 A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi

	orientamento e rielaborazione personale.	metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.	vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando contributi personali e originali.	complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
10 (ottimo)	Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole. Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma sulle tematiche proposte espresse in modo brillante e originale.	Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L'alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.	L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni.	

2.b AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'art. 6 del decreto legislativo 62/2017 dispone che il Consiglio di classe decida a maggioranza l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (valutazione inferiore a 6/10). Tale valutazione compare nella scheda valutativa. La scuola informa tempestivamente la famiglia concordando con essa strategie di intervento sinergiche. La Scuola attiva modalità di recupero e interventi personalizzati mirati, al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli studenti carenti.

Un'allieva o un allievo possono non essere ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione rientrante nella seguente casistica:

- Numero di valutazioni inferiore a due per disciplina per quadrimestre;
- frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore annuale; tale limite è derogabile solo nel caso in cui le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati o motivi di prevenzione legati all'emergenza epidemiologica in corso e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per la valutazione dell'alunno;
- aver conseguito una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Il Consiglio di classe, inoltre può non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo riveli carenze diffuse tali da ostacolare la prosecuzione del percorso formativo.

Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI e non si limita alla verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico, ma valuta la possibilità di mettere in atto un progetto educativo mirato a fornire l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

2.c AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Consiglio di classe ammette alunne e alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017), anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, se in sede di scrutinio finale sussistono i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Tale limite è derogabile solo nel caso in cui le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati o motivi di prevenzione legati all'emergenza epidemiologica in corso e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per la valutazione dell'alunno;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 *bis*. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI

Il Consiglio di classe può non ammettere l'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse tali da compromettere il buon esito dell'esame di stato conclusivo.

Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l'eventuale non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI e non si limita alla verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma valuta la possibilità di mettere in atto un progetto educativo mirato a fornire l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

3. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE VOTO DI IDONEITÀ

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, derivante dalla media dei voti disciplinari del secondo quadrimestre. Tale media verrà arrotondata all'unità superiore o inferiore sulla base del percorso scolastico triennale effettuato dal singolo ed in particolare tenendo in considerazione il percorso di progressione nel raggiungimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e di cittadinanza.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto finale dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

4. VALUTAZIONE PER COMPETENZE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Al fine di integrare e completare il percorso valutativo dell'allievo, con l'obiettivo di individuare con adeguata precisione il livello di competenza di ogni studente, i docenti predispongono individualmente e/o all'interno dei gruppi lavoro di dipartimento specifiche tipologie di prove per competenza da somministrare periodicamente agli studenti.

Per la valutazione di tali prove si adottano gli indicatori dedotti dai modelli certificativi proposti dal D.M. 742 del 3 ottobre 2017, declinati in apposite rubriche valutative, specifiche per ciascuna tipologia di prova:

Livello Indicatori

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

5. VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Come indicato nel Piano per la didattica digitale integrata si utilizzeranno, se possibile, le stesse modalità indicate per la didattica in presenza.

In particolare, la valutazione si effettuerà su:

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti;
- compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google, o Google Classroom;
- prove di produzione scritta, riassunti, schede-libro, relazioni, presentazioni PowerPoint.

In modalità asincrona, la valutazione si effettuerà su:

- verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in sincrono.

La valutazione può tenere conto anche dei seguenti criteri:

- puntualità nella consegna dei compiti;
- contenuti dei compiti consegnati;
- partecipazione alle video lezioni;
- interazione nelle attività sincrone.

Per tutto quanto non espressamente considerato nella presente trattazione ci si riferisce a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di valutazione.

Documento approvato dal Collegio dei Docenti in data 22 dicembre 2020 ad integrazione dell'area valutazione del PTOF 2019/2022.